

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.207

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ciriaco Xxxxx c/ Sky Italia xxx .

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 14/11/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2010, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 4 giugno 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 26242, con cui il Sig. Ciriaco Xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Sky Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 18 giugno 2013 (prot. n. 28544), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, sig. Ciriaco Xxxxx, titolare di un contratto di abbonamento, denominato Full + Multivision Solo Cinema, attivo con la società Sky Italia xxx, ha chiesto la definizione della controversia in corso con detto operatore, lamentando il malfunzionamento del servizio multivision, per alcuni mesi, a causa di problemi con il decoder. Riferisce di essersi recato presso uno sky center per la sostituzione del decoder e di avere appreso che l'apparato non poteva essere sostituito in quanto il relativo numero di matricola non risultava associato al proprio abbonamento; che, per l'installazione di detto decoder, aveva pagato all'operatore dello sky center € 49,00.

In relazione a detta controversia è stato promosso un tentativo di conciliazione, conclusosi senza esito per mancata adesione dell'operatore, come attestato dal verbale del 3 giugno 2013, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

L'istante chiede a questo Co.Re.Com. un provvedimento di definizione della controversia che condanni l'operatore al rimborso dei mesi di servizio non usufruiti (circa 30 euro) ed al pagamento di un indennizzo per mancata risposta ai reclami (l'istante riferisce di avere inviato all'operatore 200 fax, rimasti inesitati).

L'intimata società non si è costituita nel presente giudizio.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che l'operatore, benché ritualmente convocato in udienza, non ha aderito al tentativo di conciliazione, sicché il procedimento si è concluso con un verbale attestante l'esito negativo dell'esperimento di conciliazione, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

Nel corso del procedimento di secondo grado si è omessa l'audizione delle parti, ritenuta ininfluenza, e la questione è stata portata in decisione.

2. Riguardo al merito.

L'odierno ricorrente lamenta il malfunzionamento del servizio di cui in premessa; per il che, avanza richiesta di rimborso, oltre all'indennizzo per l'asserita carenza di riscontro ai propri reclami.

Nel merito si osserva che le dichiarazioni dell'odierno istante non risultano né smentite, né confermate dalla società resistente, la quale, non essendosi costituita, nulla ha controdedotto in sua difesa in ordine ai fatti controversi.

Per altro verso, si rileva che l'istanza dell'odierno ricorrente risulta estremamente generica, scarna e non documentata.

Questi ha unicamente prodotto copia di una nota di reclamo, indirizzata alla società Sky Italia; l'istante, tuttavia, non ha fornito alcuna prova di avvenuto invio (tramite posta ordinaria, fax o email) di detto reclamo all'operatore. In carenza di qualsiasi elemento probatorio e ravvisata l'estrema genericità della domanda istante, non è stato possibile effettuare alcun utile accertamento istruttorio in ordine all'esistenza del disservizio ed alla durata dello stesso.

Tanto premesso, stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del disservizio di che trattasi, non emergono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo/rimborso in favore dell'odierno ricorrente.

Pertanto, non potendosi ravvisare la fondatezza della domanda di parte ricorrente e, di conseguenza, una responsabilità della società Sky Italia, ex art. 1218 cod. civ., si deve concludere per il rigetto dell'odierno ricorso.

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Mangano, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente

- 1) Il rigetto delle richieste di indennizzo/rimborso/storno avanzate dal sig. Ciriaco Xxxxx con l'odierna istanza di definizione della controversia;
- 2) Resta salva la possibilità per il ricorrente di avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale